

LE REGOLE IN SINTESI

I tre crediti d'imposta (legge 160/2019, articolo 1, commi 198-208) e le norme attuative (Dm 26 maggio 2020, articoli 1-6)

1. Crediti d'imposta

L'articolo 1, commi 198-208, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 individua tre crediti d'imposta per:

- investimenti in ricerca e sviluppo (comma 200)
 - innovazione tecnologica (comma 201), con aliquota maggiorata se riferita a innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
 - design/ideazione estetica per specifici settori (comma 202)
- Il Dm 26 maggio 2020 definisce i criteri di corretta applicazione di tali definizioni

2. Misura del credito d'imposta

- Ricerca e sviluppo: 12% e nel limite massimo di 3 milioni di euro
- Innovazione tecnologica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, con aliquota elevata a 10% se riferita a transazione ecologica e innovazione digitale 4.0
- Design e ideazione estetica: 6% e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro

3. Ambito temporale

Periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (esercizio 2020 per soggetti solari)

4. Definizioni delle attività ammissibili

Il Dm 26 maggio 2020 individua i seguenti criteri per la corretta applicazione e definizione di:

- ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'OCSE (articolo 2). Assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o

tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa, salvo che le informazioni non siano disponibili e accessibili per l'impresa;

- innovazione tecnologica di prodotto o processo di produzione nuovo o significativamente migliorato, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Oslo dell'OCSE (articolo 3);
- innovazione digitale 4.0 (articolo 5, comma 1 del DM): vi rientrano i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore;
- transizione ecologica (articolo 5, comma 2 del DM): si considerano i lavori svolti nell'ambito di processi relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020;
- design e ideazione estetica anche in relazione alle medesime attività svolte in settori diversi dal tessile e della moda, del calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica. L'articolo 4 del DM individua le attività che abbiano ad oggetto innovazioni legate in via generale all'aspetto esterno o estetico dei prodotti o comunque non legate a elementi funzionali o tecnologici dei prodotti.

5. Spese ammissibili e documentazione contabile

Le spese ammissibili devono rispettare le regole generali di effettività, pertinenza e congruità, nonché di imputazione temporale con

riferimento all'articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir.

L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (articolo 6 del Dm). Inoltre, l'articolo 6 del Dm evidenzia le regole per la determinazione delle spese del personale, delle quote di ammortamento, dei canoni di leasing e dei costi degli amministratori

6. Relazione Tecnica

Le imprese beneficiarie del credito dovranno predisporre una Relazione Tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta, in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione

7. Utilizzo del credito d'imposta

I crediti saranno utilizzati in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/97):

- in tre rate annuali,
 - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi agevolabili sono stati sostenuti (2021 per i soggetti solari),
 - subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dalla norma.
- Non si applicano il limite di 250.000 euro per i crediti agevolativi di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 ed il limite annuo generale di cui all'articolo 34 della legge 388/2000

8. Trattamento Ires e Irap

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito Ires e Irap